

PROVA PRESELETTIVA

LEGISLAZIONE E NORMATIVA
SCOLASTICA (PARTE 4)

f. STATO GIURIDICO DEL DOCENTE, CONTRATTO DI LAVORO, DISCIPLINA DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA (CCNL vigente; DM 850/2015 relativo all' anno di formazione e di prova per docenti neo-assunti)

STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Lo stato giuridico del docente va analizzato da due punti di vista:

1. La specificità del ruolo docente;
2. Lo status di dipendente della Pubblica Amministrazione.

Analizziamo ora il primo aspetto.

Il docente è chiamato a svolgere non solo un'attività di educazione, formazione e promozione della cultura, ma anche la funzione di soggetto che sappia contribuire alla costruzione della cultura e alimentare la motivazione all'apprendimento permanente dell'alunno in formazione, riuscendo a coinvolgerlo nel percorso educativo come soggetto attivo e desideroso di imparare e condividere.

Art. 27 del CCNL del comparto Istruzione e Merito

«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.»

L'obbligo di servizio del docente **non si risolve nelle ore di docenza**. Riguarda anche:

1. Le attività funzionali all'insegnamento – sono tutte quelle svolte per la preparazione delle attività didattiche, la correzione dei prodotti didattici degli alunni, gli incontri con le famiglie, le attività legate alla valutazione e agli organi collegiali interni dell'istituto.
2. Le attività aggiuntive – sono quelle attività che il docente svolge in ore eccedenti il suo orario di servizio settimanale. (fino ad un massimo di ulteriori 6)

La preparazione culturale e la padronanza dei contenuti disciplinari da parte del docente rappresentano una condizione necessaria ma non sufficiente per svolgere tale professione in modo appropriato. Indispensabili diventano altre competenze:

- La capacità di instaurare e gestire la relazione educativa;
- La conoscenza e la sperimentazione continua di strategie e metodologie didattiche flessibili e innovative;
- La conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tradizionali e delle nuove tecnologie (T.I.C.);
- La capacità di lavorare in equipe e di mettere in pratica la collegialità sia nell'elaborazione che nell'attuazione della didattica.

L'esercizio della professione docente si fonda anche attraverso l'esercizio del diritto-dovere della formazione in servizio.

La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, che viene definita dal comma 124 della legge 107/2015, non ha alcun vincolo di ore annuali o triennali

Riassumendo

1. DOCENTE INFANZIA – 25 ORE SETTIMANALI
2. DOCENTE PRIMARIA – 22 ORE + 2 ORE DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALI
3. DOCENTE SECONDARIA – 18 ORE SETTIMANALI

PER TUTTI

40 + 40 di seguito articolate:

- 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, i dipartimenti;
- altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Analizziamo ora il secondo aspetto. (STATUS DIPENDENTE P.A.)

La scuola è un pubblico ufficio e il docente un pubblico ufficiale. Il bene pubblico è per il docente un impegno professionale ed etico.

In base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici i docenti:

Sono tenuti a rispettare i codici di condotta: diligenza, lealtà, imparzialità, fedeltà, correttezza e buona fede;

Sono chiamati a svolgere l'attività professionale ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, efficienza;

Hanno il divieto di utilizzare informazioni per fini personali e di ricevere regali e connessi allo svolgimento della professione;

Hanno l'obbligo di astensione da situazioni di conflitto di interessi e l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro di eventuali situazioni in cui ci sia dubbio di incorrere nel rischio di conflitto di interessi.

CONTRATTO DI LAVORO (IN VIGORE CCNL 2019-2021)

Il rapporto di lavoro del docente è disciplinato dal Codice Civile e dallo Statuto dei lavoratori, e regolato dal contratto individuale e dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

L'articolo 28 del CCNL prescrive gli obblighi orari di insegnamento:

25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia;

22 ore settimanali nella scuola primaria, con l'aggiunta di due ore da dedicare alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni;

18 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

L'articolo 29 del CCNL definisce così i contenuti delle attività funzionali all'insegnamento:

« L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi».

Il docente ha l'obbligo di rispettare l'orario di servizio, i divieti e le incompatibilità stabiliti dalla legge, nonché quello di attenersi al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di rispettare le norme fissate dal regolamento dell'istituto in cui lavora.

L'obbligo dell'orario di servizio comprende le ore di insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento. Il docente può richiedere il part time in cui è tenuto comunque a svolgere le attività funzionali all'insegnamento necessarie al buon esito dell'attività didattica.

Nello svolgimento della sua attività professionale, il docente risponde sia per la responsabilità penale che civile.

E' obbligo del docente rispettare in modo rigoroso le norme e i criteri di vigilanza sugli alunni, in particolare durante l'ingresso e l'uscita da scuola.

Il docente deve essere presente in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accoglienza e vigilanza alunni.

Il contratto collettivo nazionale disciplina le sanzioni e le relative procedure di irrogazione. Le sanzioni disciplinari possono essere:

- Un avvertimento scritto;
- La censura (dichiarazione di biasimo scritta e motivata per fatti non gravi);
- La sospensione dall'insegnamento fino a un mese, che comporta il divieto di esercitare la funzione docente e la perdita del trattamento economico ordinario;
- La sospensione dall'insegnamento fino a sei mesi;
- La sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione in compiti diversi (stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione);
- La destituzione, o licenziamento disciplinare.

La decadenza dal servizio è comminata dalla pubblica amministrazione: nei casi sia stata rilevata una situazione di incompatibilità cui il docente non ha posto fine entro 15 giorni dalla diffida da parte dell'amministrazione, nel caso di mancata assunzione del servizio ingiustificata, in casi di assenza non giustificata di almeno 15 giorni, in casi in cui il docente abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o con vizio di invalidità non sanabile, o infine, in caso di perdita della cittadinanza italiana.

DISCIPLINA DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA

DM 850/2015

Art.1

Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione e rivestono carattere di obbligatorietà.

Art.2

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

a.i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

b.i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c.i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo (non confondere con passaggio di cattedra stesso grado);

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.